

DELIBERA N. 88/12/CSP

ESPOSTO DELL'ONOREVOLE STEFANO VALDEGAMBERI (CONSIGLIERE REGIONALE UDC DEL VENETO) NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A.

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione Servizi e prodotti del 20 aprile 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale – n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTA la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante “disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica”, e, in particolare gli articoli 1, comma 5 e 20, comma 2;

VISTA la legge 22 febbraio 2000 n.28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”;

VISTA la deliberazione della Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi recante “*Comunicazione politica e messaggi autogestiti nei periodi non interessati da campagne elettorali o referendarie*”, approvata nella seduta del 18 dicembre 2002 ed integrata nella seduta del 29 ottobre 2003;

VISTO l’Atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo approvato dalla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta dell’11 marzo 2003;

VISTA la delibera n. 43/12/CSP del 15 marzo 2012 recante: “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai*

mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché per le elezioni dei consigli circoscrizionali fissate per i giorni 6 e 7 maggio 2012", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 21 marzo 2012 - serie generale - n. 68;

VISTO l'esposto presentato in data 10 aprile 2012 (prot. n. 16945) dall'On. Stefano Valdegamberi, consigliere regionale UDC del Veneto, con il quale è stata denunciata la violazione degli articoli 1 e 2 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, da parte della società Rai radiotelevisione Italiana S.p.A per una asserita sovraesposizione del candidato Sindaco al Comune di Verona Flavio Tosi rispetto agli altri candidati Sindaci, nel corso della campagna elettorale per il rinnovo dell'amministrazione comunale di Verona del 6 e 7 maggio 2012, con particolare riferimento alle trasmissioni "*Un giorno da pecora*" diffusa dall'emittente radiofonica Radio 2 (1° febbraio 2012), "*Tg3*" del 24 marzo 2012, "*In mezz'ora*" dell'emittente televisiva Rai Tre (1° aprile 2012), nonché in numerosi notiziari di *Rai News* diffusi durante la giornata del 2 aprile 2012;

VISTA la memoria del 13 aprile 2012 (prot. n. 17754) inviata dalla società Rai radiotelevisione Italiana S.p.A. in riscontro alla richiesta di controdeduzioni dell'Autorità dell'11 aprile 2012 (prot. n. 17201), nella quale si rileva, in sintesi, quanto segue:

- la doglianza relativa alla puntata del programma "*Un giorno da pecora*" del 1° febbraio 2012 non può essere presa in considerazione in quanto diffusa in un periodo totalmente estraneo alla campagna elettorale;
- il riferimento ai notiziari del Tg3 andati in onda il 24 marzo 2012 risulta assolutamente generico in quanto non è specificata l'edizione e non è chiarito come si sarebbe realizzata la presunta violazione;
- per quanto concerne, poi, i ripetuti telegiornali del 2 aprile 2012 del canale *all news* della Rai, si trasmette la nota della competente struttura aziendale, sottolineando che l'eventuale citazione di esponenti di rilievo nazionale della Lega Nord nell'attuale periodo storico, caratterizzato da fatti del tutto eccezionali sotto il profilo politico per quel partito, deve ritenersi del tutto legittima in virtù dell'articolo 1, comma 5 della legge n. 515 del 1993;
- infine, in relazione alla trasmissione "*In mezz'ora*" del 1° aprile 2012, la partecipazione del Sindaco Tosi è avvenuta nell'ambito di un dibattito aperto, in contraddittorio con diversi invitati, e riguardante il tema dei suicidi da parte degli imprenditori in difficoltà, che nulla hanno in comune con le tematiche elettorali amministrative;
- nel merito, non viene attribuito alla concessionaria del servizio pubblico un effettivo squilibrio o disparità di trattamento tra i soggetti politici, né tantomeno alcuna specifica violazione delle regole in tema di comunicazione politica e messaggi autogestiti nel corso delle campagne elettorali;
- sotto il profilo strettamente logico – formale, stante la rilevanza meramente locale delle campagne in corso, ai sensi dell'articolo 2 del provvedimento della Commissione

parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 18 dicembre 2002 relativo al periodo non interessato da elezioni, le norme in materia di accesso ai mezzi di informazione nel periodo pre-elettorale non devono ritenersi applicabili al di fuori dell'ambito territoriale interessato;

- la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ha infatti deciso di non emanare alcuno specifico regolamento per le prossime elezioni comunali ed anche l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha disciplinato l'accesso ai mezzi di informazione nell'ambito della campagne elettorali in corso, limitandone l'applicazione alle sole trasmissioni locali con la delibera n. 43/12/CSP del 15 marzo 2012;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 3 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione e che, ai sensi del successivo articolo 7, l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale che deve garantire la presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo tale da favorire la libera formazione delle opinioni, e l'accesso di tutti i soggetti politici alle trasmissioni di informazione e di propaganda elettorale in condizioni di parità di trattamento e di imparzialità, nelle forme e secondo le modalità indicate dalla legge;

RILEVATO che le elezioni dei sindaci, dei consigli comunali e dei consigli circoscrizionali indette per i giorni 6 e 7 maggio 2012 coinvolgono una percentuale inferiore al venticinque per cento degli aventi diritto al voto su scala nazionale e che, pertanto, sul presupposto della valenza locale di tali consultazioni, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi non ha provveduto ad adottare le disposizioni attuative della legge 22 febbraio 2000, n. 28 nei confronti della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;

RILEVATO altresì, che, sulla base del medesimo presupposto, l'ambito di applicazione della citata delibera n. 43/12/CSP è limitato alle emittenti locali che esercitano l'attività di radiodiffusione televisiva e sonora privata e alla stampa quotidiana e periodica negli ambiti territoriali interessati dalle consultazioni elettorali;

RITENUTO che la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo è, comunque, tenuta al rispetto dei principi stabiliti dagli articoli 3 e 7 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, nonché a quelli richiamati nell'Atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo adottato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza sui servizi radiotelevisivi l'11 marzo 2003;

CONSIDERATO in particolare che, in tema di programmi di informazione, il citato atto di indirizzo dell'11 marzo 2003 stabilisce che *“1. Tutte le trasmissioni di informazione – dai telegiornali ai programmi di approfondimento – devono rispettare*

rigorosamente, con la completezza dell'informazione, la pluralità dei punti di vista e la necessità del contraddittorio; ai direttori, ai conduttori, a tutti i giornalisti che operano nell'azienda concessionaria del servizio pubblico, si chiede di orientare la loro attività al rispetto dell'imparzialità, avendo come unico criterio quello di fornire ai cittadini utenti il massimo di informazioni, verificate e fondate, con il massimo della chiarezza ...”;

CONSIDERATO, altresì, che ai sensi del combinato disposto degli articoli 1, comma 5, e 20 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, durante i periodi elettorali, anche relativi alle elezioni comunali, nelle trasmissioni informative riconducibili alla responsabilità di una testata giornalistica, la presenza di candidati, esponenti di partito e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali deve essere limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione;

RILEVATO che dai dati del monitoraggio dell'Autorità risulta la presenza del Sindaco Flavio Tosi, candidato al Comune di Verona nelle prossime elezioni, nelle trasmissioni oggetto dell'esposto;

RITENUTO, alla luce del richiamato quadro normativo vigente, che il rispetto dei principi in materia di informazione postula comunque l'esigenza di assicurare, fatta salva la libertà editoriale e la notiziabilità degli eventi, l'equilibrio delle presenze e la parità di trattamento evitando di determinare situazioni di squilibrio tra i soggetti candidati alle prossime elezioni comunali;

RITENUTO, per l'effetto, di dover rivolgere un richiamo alla società Rai Radiotelevisione Italiana S.p.A. affinché si attenga con particolare rigore, nel periodo elettorale in corso e fino all'espletamento delle operazioni di voto, all'osservanza dei principi di tutela del pluralismo, dell'imparzialità, della completezza, dell'obiettività e della parità di trattamento in relazione alla partecipazione nei programmi informativi di soggetti politici candidati nelle prossime consultazioni elettorali ;

CONSIDERATO che nell'esercizio della propria funzione di vigilanza l'Autorità verificherà l'osservanza del presente richiamo attraverso il monitoraggio dei programmi e, in caso di inottemperanza, adotterà i conseguenti provvedimenti previsti dalla legge;

UDITA la relazione dei Commissari, Antonio Martusciello e Michele Lauria, relatori ai sensi dell'articolo 29 del *“Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità”*;

RICHIAMA

la società Rai Radiotelevisione Italiana S.p.a. a garantire nei programmi di informazione i principi di completezza e correttezza dell'informazione, obiettività, equità, lealtà, imparzialità, pluralità dei punti di vista e parità di trattamento tra i soggetti politici candidati nelle competizioni elettorali in corso .

L'Autorità, nell'esercizio della propria funzione di vigilanza, verificherà l'osservanza del presente richiamo attraverso il monitoraggio dei programmi e, in caso di inottemperanza, adotterà i conseguenti provvedimenti previsti dalla legge.

Il presente provvedimento è trasmesso alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Roma, 20 aprile 2012

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

IL COMMISSARIO RELATORE
Michele Lauria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola